

N. 1600/00+ Reg. Gen.Trib.  
7928/01  
N. 7608/98+ N.R.MOD.21(P.M.)  
11343/99  
N. 3384/98+ G.I.P. (MOD.20)  
5772/99

**REPUBBLICA ITALIANA**



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale Ordinario di Milano**

**SEZIONE 4<sup>A</sup> PENALE**

composto dai Sigg. Magistrati

Dott. PAOLO CARFI'	Presidente est.
Dott. ENRICO CONSOLANDI	Giudice est.
Dott. MARIA LUISA BALZAROTTI	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

**nella causa penale contro**

**BATTISTELLA PRIMAROSA** nata il 16/11/1933 a Milano libera, assente.

**METTA VITTORIO** nato il 30/08/1936 a Roma libero, assente.

**PACIFICO ATTILIO** nato il 13/04/1933 ad Avellino libero, assente.

**PREVITI CESARE** nato il 21/10/1934 a Reggio Calabria libero, assente.

**ROVELLI FELICE** nato il 11/05/1959 a Milano libero, assente.

**SQUILLANTE RENATO** nato il 15/04/1925 a Napoli libero, assente.

**VERDE FILIPPO** nato il 5/04/1928 a Napoli libero, assente.

**IMPUTATI NEL PROCESSO R.G. TRIB. 1600/00**

**Sentenza N. 4688/03**

**Del 29/04/03**

Data arresto  
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio  
elettorale del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione  
Penale per forfezzazione

il

Campione Penale

Art.

del reato previsto e punito dagli artt.81, 110, 112 n° 1, 319, 319 ter, 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con ciascuna di esse più volte la stessa disposizione di legge, agendo in concorso tra loro, con il deceduto ROVELLI Nino e con altre persone fra cui magistrati appartenenti al distretto di Corte d'Appello di Roma - non identificati - e pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio appartenenti all'amministrazione giudiziaria, promettevano e versavano somme di denaro affinché i pubblici ufficiali violassero i loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire ROVELLI Nino ed i suoi eredi nei vari gradi di giudizio del procedimento civile fra costoro e l'I.M.I. - procedimento trattato nel merito prima dal Tribunale poi dalla Corte d'Appello di Roma (cause riunite 3176/89 e 3250/89) e definito con sentenza passata in giudicato a seguito della dichiarazione d'improcedibilità del ricorso dell'IMI da parte della Corte di Cassazione e segnatamente:

**BATTISTELLA Primarosa e ROVELLI Felice:**

versavano nel 1991 (24.06. con valuta 26.06.91) la somma di 1.000.000.000 di lire bonificando la somma da un conto corrente della Bank Lips Burkardt di Zurigo a favore del conto PAVONCELLA (Banca del Sempione di Lugano) di PACIFICO Attilio, importo che quest'ultimo, in parte, prelevava parte in contanti (02.07.91 lire 450.000.000) e in parte destinava a SQUILLANTE Renato (lire 133.000.000 bonifico del 26.06.91 - valuta 28.06.91 - al conto "Rowena" presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona) e PREVITI Cesare (lire 133.000.000 bonifico del 02.07.91 - valuta 02.07.91 - al conto "Mercier" presso la Darier Hentsch di Ginevra);

versavano, nel 1994, ad ACAMPORA Giovanni, PACIFICO Attilio e PREVITI Cesare tramite bonifico le seguenti somme:

a) Pacifico FRS 28.850.000 presso:

1. quanto a FRS 10.000.000 (pari a lire 11.677.300.000), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore di Alvaneu Anstalt, valuta 21.3.94;
2. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.854.100.000), S.B.S. Lugano, a favore di EMCO AG, valuta 31.3.94;
3. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.812.040.000), S.B.S. Lugano, a favore di Veteri Anstalt, valuta 07.04.94;
4. quanto a FRS 6.000.000 (pari a lire 6.724.740.000), Verwaltungs und Privat-Bank Vaduz, a favore di CODAVA Est., valuta 13.5.94;
5. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, a favore del conto Pavone, valuta del 24.6.94;

b) Previti, FRS 18.000.000 (pari a lire 21.019.140.000), SBS Ginevra, a favore del conto 136183, rif. Filippo, valuta del 21.3.1994;

c) Acampora FRS 10.850.000:

1. quanto a FRS 850.000 (pari a lire 995.460.500), B.I.L. Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, valuta 24.6.94;
2. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto SWLAMA, valuta 24.06.94;
3. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra, a favore del conto BLAWOR, valuta 24.06.94;
4. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.085.04, valuta 24.06.94;
5. quanto a FRS 2.500.000 (pari a lire 2.927.825.000), Liechtensteinische Landesbank, Vaduz, a favore del conto 396.088.09, valuta 24.06.94;

e così complessivamente la somma di FRS 57.700.000 pari - al cambio di valuta nel giorno degli accrediti - a lire 66.789.541.000.

**ACAMPORA Giovanni\***, **PACIFICO Attilio** e **PREVITI Cesare** ricevevano, previo concerto fra loro, le somme sopra indicate e destinandole in parte a **METTA Vittorio**, a **SQUILLANTE Renato**, a **VERDE Filippo** e ad altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio non identificati.

**SQUILLANTE Renato**, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto magistrato in servizio presso il Tribunale ordinario di Roma prima quale Consigliere Istruttore Aggiunto e poi quale Presidente della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria:

- metteva in contatto Felice ROVELLI, con l'avv. Francesco BERLINGUER, perché costui, a fronte di una promessa di retribuzione per ingenti somme di denaro non inferiori a 500.000.000 di lire, avvicinasse un membro del collegio giudicante della Corte di Cassazione, per indurlo a violare l'obbligo del segreto e fornire agli eredi ROVELLI notizie attinenti al giudizio IMI/ROVELLI;
- intermediava presso altri pubblici ufficiali non identificati a favore della parte ROVELLI nei procedimenti indicati;

- riceveva per l'attività contraria ai doveri d'ufficio consistita nella intermediazione sopra indicata e per quelle svolte verso pubblici ufficiali non identificati parte delle somme versate ai menzionati ACAMPORA, PACIFICO e PREVITI.

**METTA Vittorio**, nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto magistrato in servizio presso la Corte d'appello di Roma, componente il collegio giudicante che ebbe a decidere le cause riunite 3176/89 e 3250/89, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria accettava prima la promessa e riceveva poi parte delle somme per decidere tali cause in modo favorevole alla parte Rovelli e sfavorevole alla parte I.M.I..

**VERDE Filippo,**

- nella sua qualità di Presidente di sezione del Tribunale Civile di Roma, nel giudizio di primo grado della controversia IMI/Rovelli, in data 31.10.1986, decideva ed induceva a decidere la causa relativa alla condanna generica al risarcimento del danno favorevolmente ai ROVELLI;
- nella sua qualità di Capo di Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia, al fine di impedire al dr. MINNITI - Presidente di sezione del Tribunale civile di Roma, componente del collegio giudicante che avrebbe dovuto occuparsi del giudizio civile IMI / ROVELLI di determinazione del danno che, avendo studiato l'incarto processuale, aveva reso nota la sua determinazione di disporre una nuova perizia per la quantificazione dell'entità del danno - di partecipare al predetto giudizio ed in particolare all'udienza del 4.4.89, organizzava per lo stesso giorno pretestuosamente una inutile riunione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, avente ad oggetto questioni di edilizia giudiziaria, convocando il dr. MINNITI alla predetta riunione ed imponendogli di parteciparvi inderogabilmente;
- in entrambe le qualità accettava la promessa di denaro e ne riceveva al fine di compiere le descritte attività contrarie ai doveri d'ufficio;

**IGNOTI PUBBLICI UFFICIALI** o comunque **INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO**, appartenenti agli uffici della Corte di Cassazione,

- violavano il segreto d'ufficio rendendo noto a terzi - diversi dai componenti del Collegio che in Cassazione avrebbe dovuto occuparsi della questione della improcedibilità -che il Presidente del Collegio dr. CORDA aveva predisposto un appunto, indirizzandolo ai colleghi del Collegio

giudicante e che nell'appunto si prospettava la possibilità di una modifica dell'orientamento giurisprudenziale, idonea a consentire l'ammissibilità del ricorso presentato dall'IMI presso la Suprema Corte, così creando le condizioni di fatto per l'astensione del magistrato dal giudizio sulla ammissibilità del ricorso IMI;

- in entrambe le qualità accettavano la promessa di denaro e ne ricevevano al fine di compiere le descritte attività contrarie ai doveri d'ufficio;

Reato aggravato dal numero delle persone superiore a cinque in relazione ai concorrenti nella fattispecie di cui all'art. 321 c.p.

Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal 1986 e pagamenti avvenuti su banche in Lussemburgo, Confederazione Elvetica, Liechtenstein, Regno Unito almeno fino al 1994.

\* Acampora Giovanni nato a Bari il 16/3/1945 è stato giudicato separatamente dalla 4<sup>a</sup> Sezione Penale del Tribunale di Milano con rito abbreviato e sentenza N.8515/01 del 20/7/01.

#### **PARTI CIVILI:**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale sono domiciliati in via Freguglia, 1 Milano.**

**San Paolo IMI - Istituto Mobiliare Italiano - S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Barraco del Foro di Roma, presso il quale è domiciliato in Roma via Vittoria Colonna 18.**

**PREVITI CESARE** nato il 21/10/1934 a Reggio Calabria libero, assente.

**PACIFICO ATTILIO** nato il 13/4/1933 ad Avellino libero, assente.

**METTA VITTORIO** nato il 30/8/1936 a Roma libero, assente.

**ACAMPORA GIOVANNI** nato il 16/3/1945 a Bari libero, assente.

### **IMPUTATI NEL PROCESSO R.G. TRIB. 7928/01**

del reato previsto e punito dagli artt. 81, 110, 319 ter 321 c.p., perché Berlusconi Silvio, Previti Cesare, Acampora Giovanni e Pacifico Attilio, agendo in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con ciascuno di essi più volte la stessa disposizione di legge, promettevano e versavano somme di denaro a Metta Vittorio – magistrato appartenente alla Corte di Appello Civile di Roma - affinché questi violasse i propri doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell’espletamento della propria funzione pubblica, allo scopo di favorire la famiglia MONDADORI/FORMENTON (ed in conseguenza Silvio Berlusconi) nel giudizio – promosso dalla stessa a seguito di impugnazione del lodo arbitrale nr. 58 del 20.06.90 - che la vedeva opposta, dinanzi alla Corte di Appello Civile di Roma, alla “Compagnie Industriali Riunite - C.I.R. - S.p.a.” - società riconducibile al Gruppo dell’Ing. Carlo De Benedetti -, giudizio definito con sentenza nr. 259/91 (deliberata in camera di consiglio in data 14.01.91 e depositata in Cancelleria in data 24.01.91) e segnatamente:

#### **BERLUSCONI Silvio\*\***

- attraverso articolate operazioni finanziarie poste in essere utilizzando società e/o conti bancari riconducibili al c.d. “comparto estero” del Gruppo Fininvest (“Libra Communication” - All Iberian – Ferrido -) ed allo scopo di metterle a disposizione di METTA Vittorio, bonificava nel 1991 (14.02 con valuta 15.02.) a favore del conto corrente “Mercier” della Darier Hentch di Ginevra di PREVITI Cesare, la somma di USD 2.732.862 (pari a lire 3.036.000.000);

#### **PREVITI Cesare**

- bonificava parte di tale somma, ed esattamente lire 1.500.000.000 ad ACAMPORA Giovanni (bonifico del 27.02.91 – valuta 26.02.91 -) al conto “Careliza Trade” presso la B.I.L. Lussemburgo;

#### **ACAMPORA Giovanni**

- successivamente, retrocedeva nuovamente a PREVITI la somma di lire 425.000.000 (bonifico del 01.10.91 – valuta 30.09.91);

#### **PREVITI Cesare**

- destinava l’importo ricevuto a favore di PACIFICO Attilio (bonifici del 11.10.91 – valuta 15.10.91 – e 16.10.91 – valuta 17.10.91 -) al conto “Pavoncella” della Banca del Sempione di Lugano;

## **PACIFICO Attilio**

- prelevava la somma per contanti, rispettivamente il 15 ed il 16 del mese di ottobre 1991 dal conto Pavoncella provvedendo a farla rientrare in Italia per rimetterla a favore di Metta Vittorio che la utilizzava per il pagamento “in nero” per l’acquisto di un immobile;

## **METTA Vittorio**

- nella sua qualità di pubblico ufficiale, in quanto magistrato in servizio presso la Corte d’Appello Civile di Roma, consigliere istruttore del collegio giudicante che ebbe a decidere sul giudizio nr. 259/91, in violazione dei doveri di imparzialità, probità ed indipendenza tipici della funzione giudiziaria accettava prima la promessa e riceveva poi quantomeno lire 400.000.000 per decidere tale giudizio in modo favorevole alla famiglia MONDADORI/FORMENTON e sfavorevole alla C.I.R. S.p.a., utilizzandola per il pagamento di una parte del prezzo di un immobile acquistato dalla signora DE GASPERI Maria (dante causa) per la di lui figlia Sabrina (avente causa).

**Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal 1990 e pagamenti avvenuti su banche nella Confederazione Elvetica, nel Lussemburgo ed in Italia almeno fino al 1991.**

\*\* La posizione di Berlusconi Silvio nato a Milano il 29/9/1936 è stata definita, con sentenza della 5<sup>a</sup> Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano N.14/01 del 12/5/01, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

## **PARTI CIVILI:**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore e Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale sono domiciliati in via Freguglia 1, Milano.**

**C.I.R. - Compagnie Industriali Riunite - S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuliano Pisapia del Foro di Milano, presso il quale è domiciliata in Milano via Fontana 22.**

## CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero chiede che il Tribunale dichiari tutti gli imputati responsabili dei reati loro contestati; ritenuta per Pacifico Attilio, Previti Cesare e Metta Vittorio la continuazione tra i due capi di imputazione ( Imi-Sir e Lodo Mondadori), concesse ai soli Battistella Primarosa e Rovelli Felice le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante di cui all'articolo 112 numero 1 c.p., chiede che condanni **Battistella Primarosa** alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione, **Rovelli Felice** alla pena di anni 7 di reclusione, **Acampora Giovanni** alla pena di anni 7 di reclusione, **Squillante Renato** alla pena di anni 10 di reclusione, **Verde Filippo** alla pena di anni 10 di reclusione, **Pacifico Attilio** alla pena di anni 13 di reclusione, **Previti Cesare** alla pena di anni 13 di reclusione, **Metta Vittorio** alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione; visti gli artt. 28 e 29 c.p., chiede che il Tribunale voglia dichiarare tutti gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; visti gli artt. 30 e 31 c.p. chiede che il Tribunale voglia dichiarare Acampora Giovanni, Pacifico Attilio e Previti Cesare interdetti per anni 5 dalla professione di avvocato.

L' Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia, chiede che il Tribunale voglia dichiarare la penale responsabilità degli imputati: Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli Felice, Squillante Renato, Verde Filippo, Acampora Giovanni per i reati rispettivamente contestati condannandoli alle pene ritenute di giustizia.

Voglia il Tribunale, per l'effetto, condannare:

- A) per quanto attiene ai capi di imputazione contestati nell'ambito del procedimento penale N.R.G. Trib.1600/00, in via tra loro solidale, gli imputati: Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli Felice, Squillante Renato e Verde Filippo al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali da liquidarsi, salvo la rimessione in separata sede, in via equitativa ex art. 1226 c.c., in € 20.698.275,96 (£.40.000.000.000), condannandoli, comunque, al pagamento, in solido tra loro, di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 5.164.568,99 ( Lire 10.000.000.000);
- B) per quanto attiene al capo di imputazione di cui alla lettera A) contestato nell'ambito del procedimento N.R.G.7928/01, in via tra loro solidale, gli imputati: Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare e Acampora Giovanni al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali da liquidarsi, salva la rimessione in separata sede, in via equitativa ex art. 1226 c.c. in Euro 258.228,45 ( Lire 500.000.000), condannandoli, comunque, al pagamento, in solido tra loro, di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 77.468,53 ( Lire 150.000.000).

Voglia il Tribunale condannare, altresì, gli imputati: Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli Felice, Squillante Renato, Verde Filippo, Acampora Giovanni al pagamento delle spese giudiziali nella misura totale di € 154.937,06 (£.300.000.000).

L'Avvocato Paolo Barraco, per il San Paolo IMI S.p.a., chiede che il Tribunale affermi la penale responsabilità degli imputati Battistella Primarosa, Metta Vittorio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Rovelli Felice, Squillante Renato e Verde Filippo, in ordine ai reati loro ascritti e conseguentemente li condanni alle pene di legge e al risarcimento dei danni materiali e morali che si indicano in € 1.032.913.798,16 - 2000 (duemila) miliardi di lire -; chiede, altresì, la condanna al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva di € 516.456.899,08 (£. 1.000 miliardi); chiede la condanna degli imputati al pagamento delle spese giudiziali nella misura totale di € 666.894,13 oltre I.V.A. e C.P.A..

L'Avvocato Giuliano Pisapia, per la C.I.R. S.p.a., chiede che il Tribunale affermi la penale responsabilità degli imputati Acampora Giovanni, Previti Cesare, Pacifico Attilio e Metta Vittorio per i reati loro ascritti e condanni gli stessi alle pene di giustizia ed in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti dalla parte civile C.I.R. S.p.a. comprensivi di:

- A) danno patrimoniale afferente le condizioni peggiorative alle quali fu conclusa la transazione del 29/4/1991 tra il gruppo C.I.R. ed il Gruppo Fininvest, rispetto alle condizioni che, per tale accordo, furono oggetto di trattativa tra le parti in Mediobanca un anno prima (aprile 1990), per un importo allora di £. 764.000.000.000 (settecentosessantaquattro miliardi di lire);
- B) spese legali sostenute in relazione alla difesa di C.I.R. S.p.a. nei giudizi attinenti la validità della Convenzione 21/12/1988 ed il controllo del Gruppo Mondadori, di cui ai documenti in atti, oltre interessi e rivalutazione, £. 15.000.000.000 (quindici miliardi di lire);
- C) gravissimo pregiudizio all'immagine risentito da C.I.R. S.p.a. in conseguenza della pronuncia della Corte d'Appello di Roma nel 24/1/1991;
- D) ingentissimo danno patrimoniale, sotto forma di lucro cessante, sofferto da C.I.R. S.p.a. in conseguenza del venir meno del progetto di creazione di un grande gruppo editoriale integrato e internazionale (cd. Grande Mondadori);

E) danno morale derivante dalla commissione del reato;

che si quantificano complessivamente in € 850.000.000,00 (ottocentocinquanta milioni di euro), oltre:

- 1) interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo per le voci di cui alle lettere A e B;
- 2) pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio sostenute dalla parte civile C.I.R. S.p.a. nella misura totale di € 444.361,03, oltre 2% C.P.A. e I.V.A.; chiede, in ogni caso, la

liquidazione in via provvisoria immediatamente esecutiva di un importo di almeno € 400.000.000,00 (quattrocento milioni di euro).

L'Avvocato Guido Viola, per Acampora Giovanni, chiede che il suo assistito sia assolto, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

L'Avvocato Dario Andreoli, per Acampora Giovanni, chiede che il suo assistito sia assolto, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

L'Avvocato Cristiana Totis, per Metta Vittorio, chiede che il suo assistito sia assolto, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

L'Avvocato Francesco Saverio Pettinari, per Metta Vittorio, chiede che il suo assistito sia assolto, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

L'Avvocato Paolo Siniscalchi, per Battistella Primarosa e Rovelli Felice, chiede che il Tribunale assolva i suoi assistiti con la formula che riterrà di Giustizia.

L'Avvocato Corso Bovio, per Battistella Primarosa e Rovelli Felice, chiede che il Tribunale voglia assolvere i suoi assistiti quantomeno ai sensi dell'art.530 c.p.p. capoverso.

Gli Avvocati Andrea Fares e Giovanni Maria Dedola, per Squillante Renato, chiedono che il loro assistito sia assolto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

L'Avvocato Renato Borzone, per Verde Filippo, chiede che il suo assistito sia assolto.

L'Avvocato Alfredo Quattrocchi, per Pacifico Attilio, chiede che il suo assistito sia assolto, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

L'Avvocato Francesco Patanè, per Pacifico Attilio, chiede che il suo assistito sia assolto.

L'Avvocato Giorgio Perroni, per Previti Cesare, chiede che il suo assistito sia assolto, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; in estremo subordine, con riferimento al procedimento penale N.R.G. Trib. 7928/01 (cd. Lodo Mondadori) e nella denegata ipotesi chiede che il Tribunale voglia derubricare l'ipotesi contestata in corruzione semplice e dichiarare la prescrizione del reato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'Avvocato Angelo Alessandro Sammarco, per Previti Cesare, chiede, in principalità, l'assoluzione del suo assistito, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; in subordine, chiede l'assoluzione, con riferimento a tutte le imputazioni, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; in ulteriore subordine, chiede che il Tribunale pronunci sentenza di incompetenza e trasmetta gli atti all'Autorità competente e cioè alla Procura della Repubblica di Perugia; in estremo subordine, chiede che il Tribunale pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, derubricato il reato contestato il quello di corruzione semplice e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti contestate; solleva eccezione di incostituzionalità dell'art.319 ter c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 della Costituzione.